



Statuto dell'Associazione Culturale-Musicale Accademia della Musica Città di Volterra

Parte Prima

Art.1 - Dichiarazione Costitutiva

E' costituita, ai sensi della normativa vigente in materia L.n.383/2000, L.R.T. n.42/2002, un'Associazione Culturale-Musicale no profit, denominata Accademia della Musica Città di Volterra con sede in Volterra (Pi) Viale Trento e Trieste n. 22. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L' Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.

- a) L'Associazione si propone come luogo di incontro e di aggregazione al fine di:
- promuovere la solidarietà sociale civile e culturale;
 - favorire l'integrazione razziale e dei soggetti con diversa abilità;
 - agevolare i godimenti di una piena cittadinanza basata sui principi di uguaglianza, democrazia e solidarietà.
- b) L'Associazione stabilisce i propri compiti e finalità attraverso:
- organizzazione corsi individuali e collettivi per l'insegnamento della musica strumentale e vocale, con particolare riguardo all'avviamento dei giovani a frequentare successivamente scuole di tipo professionale;
 - la pratica musicale di giovani e adulti attraverso l'attività corale e la musica d'insieme;
 - la sperimentazione di metodologie e tecniche di didattica musicale e di libere attività espressive;
 - la conoscenza della cultura musicale e corale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - l'allargamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale/corale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
 - collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
- c) L'Associazione promuove varie attività, in particolare:
- attività musicali e promozionali rivolte a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle scuole e Associazioni presenti nel territorio;
 - attività culturali: concerti, rassegne corali, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;
 - attività di formazione: corsi di musica, canto e tecnica vocale, corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
 - attività discografica: registrazione di CD e video musicali per scopi divulgativi e pubblicitari;

- iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - I Soci

Il Sindaco del Comune di Volterra è socio onorario dell'Associazione.

Sono Soci tutte le persone maggiorenni che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire alle attività dell'Associazione. e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

La domanda, su moduli prestampati da ritirare presso la Sede, sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, lo status di Artista, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statuarie, a ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. I Soci si dividono in ordinari, sostenitori e onorari.

Soci Ordinari sono coloro, che a domanda, avendone i requisiti artistici, chiedono di far parte dell'Associazione.

La partecipazione dei Soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltrechè garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I Soci devono accettare integralmente le norme statuarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statuarie e dei regolamenti interni ed partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

Soci Sostenitori sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.

Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci.

Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti d'età e di nazionalità.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- 3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
- 4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Le prestazioni dei soci svolte per il perseguimento dei fini istituzionali sono volontarie, libere e gratuite. Dall'Associazione possono essere unicamente rimborsate ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti. Si deve trattare cioè di spese documentate regolarmente e non eccedenti tale documentazione.

Parte seconda

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Vice-Presidente
- 5) il Segretario/Cassiere,
- 6) il Direttore Artistico,
- 7) Il Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri,
- 8) il Collegio dei Docenti,
- 9) l'organo di indirizzo.

Gli organi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 5 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci e affissione all'albo dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

I soci minorenni debbono essere rappresentati da un genitore o da altra persona maggiorenne. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

a) L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno;
- nomina un rappresentante nell'organo di indirizzo;
- delibera l'ammissione, la sospensione, la radiazione, l'espulsione degli associati;
- delibera sul merito di atti e contratti, in particolare su quelli di carattere patrimoniale finanziario eccedenti l'ordinaria amministrazione e sulla conseguente autorizzazione al Presidente a stipularli per conto dell'Associazione;
- delibera sul merito dell'adesione, partecipazione, designazione di rappresentanti dell'Associazione ad enti e istituzione pubbliche/private.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

b) L'Assemblea Straordinaria dei Soci

- L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, il Consiglio nomina al suo interno:

- 1) il Vice Presidente
- 2) il Segretario/Cassiere

Il Consiglio Direttivo ha compiti esecutivi e preparatori rispetto alle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci:

- (a) Coordina e attua gli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci;
- (b) elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- (c) elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Cassiere, e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statuari.

Il Consiglio Direttivo, nomina tra i suoi membri o tra i Soci ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

Il Presidente, il Vicepresidente e, se altro socio, il Direttore Artistico compongono la Presidenza. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra Soci estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario/Cassiere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 7 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nomina un Segretario /Cassiere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) amministra il fondo sociale;
- e) ratifica le decisioni urgenti assunte dal Presidente (vedi art. 8);
- f) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 10 - Il Segretario/Cassiere

Il Segretario/Cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili;
- controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può congiuntamente al Presidente avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Art. 11 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico, dura in carica cinque anni, è scelto tra persone di provata competenza che svolgano con continuità l'attività musicale. Il Direttore dirige l'attività dell'associazione ed è responsabile dell'attuazione dei suoi programmi didattici e culturali. Il Direttore presiede e convoca il Collegio dei Docenti.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori e Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea degli iscritti al di fuori dei componenti dell'Assemblea Generale dei Soci. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni.

Il Collegio dei proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea degli iscritti. Dura in carica tre anni.

Art. 13 - Il Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti della Scuola. È presieduto dal Direttore Artistico ed è convocato ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, in ogni caso non meno di quattro volte all'anno e quando ne facciano richiesta motivata al Direttore Artistico almeno tre dei componenti.

I Docenti se soci dell'Associazione svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Collegio dei docenti propone al Direttore Artistico:

- (a) le metodologie e i metodi di insegnamento;
- (b) il programma annuale comprendente concerti, saggi, manifestazioni e ogni altra attività culturale e promozionale per l'attività della scuola;
- (c) propone il regolamento interno della scuola;

Art. 14 - Organo di indirizzo

Il Sindaco del Comune di Volterra presiede un organo di indirizzo composto da un rappresentante indicato dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente e dal Direttore Artistico dell'Associazione. L'organo di indirizzo esprime pareri in ordine all'andamento generale dell'Associazione anche in ordine alla programmazione di progetti e attività. Detti pareri non sono vincolanti rispetto alle prerogative stabilite dalla legge e dal presente statuto per gli organi dell'Associazione di cui al successivo art. 4.

Parte terza

Art. 15 - Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo. Le somme versate a tal fine non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso compreso quello di scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 - Rimborsi Spese Attività dei Soci

Le prestazioni dei soci svolte per il perseguimento dei fini istituzionali sono volontarie, libere e gratuite. Dall'Associazione possono essere unicamente rimborsate ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti. Si deve trattare cioè di spese documentate regolarmente e non eccedenti tale documentazione.

Art. 17 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- dai ricavi delle manifestazioni eventualmente svolte, in applicazione dell'attività istituzionale;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atte a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali:

- prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati,
- partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 18 – Elargizioni, donazioni, lasciti.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 - Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Art. 20 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 22 - Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 22 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non previsto espressamente nello Statuto e nell'atto costitutivo si rimanda alla normativa vigente, in modo particolare a quella in materia di promozione sociale.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione in data 14 Luglio 2008.